

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

(2000/C 274 E/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 162 def. — 2000/0068(COD)

(Presentata dalla Commissione il 21 marzo 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La sicurezza dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali è una preoccupazione di primaria importanza ed è necessario garantire che i prodotti immessi in circolazione per l'alimentazione animale siano sicuri. La direttiva 95/53/CE del Consiglio ⁽¹⁾, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale contribuisce al conseguimento di tale obiettivo. È necessario modificare la direttiva 95/53/CE per i seguenti motivi.
- (2) La direttiva 74/63/CEE del Consiglio ⁽²⁾ è stata abrogata dalla direttiva 1999/29/CE del Consiglio ⁽³⁾, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; pertanto i riferimenti alla direttiva 74/63/CEE devono essere modificati.
- (3) Per quanto riguarda la circolazione di prodotti da utilizzare nell'alimentazione degli animali è necessario armonizzare le definizioni relative ai prodotti da utilizzare nell'alimentazione animale con la più recente legislazione comunitaria.
- (4) Recentemente si è verificata, per due volte, una grave contaminazione da diossina in mangimi e in materie prime per mangimi. Dall'esperienza conseguita in questi casi di contaminazione risulterebbe necessario migliorare le procedure volte a prendere misure di protezione e a scambiare informazioni tra Stati membri e la Commis-

sione qualora si rilevino casi di non conformità di prodotti destinati ad essere utilizzati nell'alimentazione degli animali e in caso di rischio immediato per la salute pubblica, per la salute degli animali o per l'ambiente.

- (5) Dall'ispezione effettuata dalla Commissione a seguito della contaminazione da diossina di alimenti per animali e della catena alimentare umana sono risultate deficienze funzionali nella gestione della crisi della diossina. Alla luce dell'esperienza, occorre introdurre disposizioni che impongano agli Stati membri di predisporre piani d'emergenza atti a far fronte a casi di emergenza nel settore degli alimenti per animali. Tali piani d'emergenza sono anche necessari per raccogliere adeguatamente le opportune informazioni.
- (6) In caso di rischio grave ed immediato per la salute degli animali in uno Stato membro dovuto a contaminazione di mangimi è indispensabile che la Commissione possa prendere tutte le misure precauzionali necessarie a protezione della salute pubblica e di quella degli animali. Pertanto, la Commissione deve poter sospendere gli scambi commerciali e le esportazioni da tutto il territorio dello Stato membro interessato o da parte di esso e/o fissare condizioni speciali per i relativi prodotti o sostanze.
- (7) È appropriato che la Commissione possa prendere misure cautelative temporanee applicabili in una fase iniziale della catena alimentare, in particolare per quanto riguarda i mangimi e le materie prime per mangimi, allo scopo di migliorare l'efficacia riducendo la diffusione di un pericolo. Tale efficacia dipende anche dall'applicazione uniforme nell'intera Comunità di dette misure cautelative temporanee.
- (8) La direttiva 1999/29/CE del Consiglio stabilisce i livelli massimi consentiti di certi prodotti e sostanze indesiderabili la cui presenza non può essere del tutto esclusa in un certo numero di mangimi o di materie prime per mangimi.
- (9) Con la direttiva 1999/29/CE del Consiglio è stato istituito un sistema, a livello di controlli ufficiali, che consente agli Stati membri di essere informati dagli operatori, a tutti gli stadi della catena di produzione di alimenti per animali, in merito a casi di non conformità alla succitata direttiva relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili. Attualmente l'obbligo di informare gli altri Stati membri e la Commissione è previsto soltanto se è probabile che una partita di mangimi o di materie prime per mangimi non conforme alla direttiva venga inviata ad altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 31, modificata da ultimo dalla direttiva 98/60/CE (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 50).

⁽³⁾ GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

- (10) È necessario inglobare questo sistema di informazione nel dispositivo della direttiva 95/53/CE affinché possa essere applicato in futuro in tutti i casi in cui un prodotto comprometta la salute pubblica, la salute degli animali o l'ambiente e affinché sia migliorato il sistema di controlli nel suo complesso.
- (11) Non è possibile elencare tutte le contaminazioni potenzialmente pericolose di origine biologica o chimica, che possono verificarsi accidentalmente o a seguito di azioni illegali e che possono contaminare un prodotto destinato ad essere utilizzato nell'alimentazione animale.
- (12) Occorre tener presente il rischio di pericoli a causa di un'etichettatura erranea oppure originato nel corso della manipolazione, del trasporto, della conservazione o della trasformazione.
- (13) Per migliorare l'efficacia del sistema di controlli e le relative misure ispettive, agli Stati membri deve essere fatto obbligo di verificare la natura e l'entità della contaminazione nonché di adoperarsi al massimo per identificarne l'origine allo scopo di poter individuare eventuali altre contaminazioni.
- (14) La direttiva 95/53/CE stabilisce che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, per la prima volta anteriormente al 1° aprile 2000, informazioni sui risultati dei controlli effettuati annualmente; tali relazioni saranno utilizzate dalla Commissione per elaborare e presentare una relazione globale e sintetica sui risultati dei controlli effettuati a livello comunitario, corredata di una proposta di raccomandazione relativa ad un programma coordinato di controlli per l'anno successivo; le informazioni sulla contaminazione che incide sulla sicurezza di un prodotto destinato ad essere utilizzato nell'alimentazione animale devono essere prese in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione nel fissare le priorità per i programmi annuali coordinati di controlli; tutte le informazioni fornite sui rischi per la salute pubblica, la salute degli animali o per l'ambiente, inerenti alla circolazione e all'utilizzazione di prodotti destinati all'alimentazione animale possono essere analizzate in modo migliore se presentate in forma armonizzata e standardizzata; è pertanto appropriato sorvegliare il verificarsi di certi casi di contaminazione o la contaminazione che si verifica in certi prodotti o pratiche che possono comportare pericoli.
- (15) L'applicazione uniforme e armonizzata dei programmi di controlli a livello comunitario è essenziale al fine di garantire la sicurezza dei prodotti da utilizzare nell'alimentazione animale e lo strumento giuridico di una decisione offre migliori garanzie che una raccomandazione per quanto riguarda la sua applicazione; ciò dev'essere tenuto presente nella fissazione di programmi coordinati di controlli.
- (16) Sono state fissate procedure per lo scambio di informazioni in casi di emergenza a norma della direttiva 92/59/CEE del Consiglio⁽¹⁾ sulla sicurezza generale dei prodotti; tali procedure possono essere applicate ai fini dell'armonizzazione e dell'efficacia dello scambio di informazioni in casi di emergenza riguardanti l'alimentazione animale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 95/53/CE è modificata come segue.

- 1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino è sostituito dal seguente:

«nella direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali».

- 2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h) è sostituito dal seguente:

«"immissione in circolazione" ("circolazione"): la detenzione di prodotti da utilizzare nell'alimentazione degli animali a fini di vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o a pagamento, nonché la vendita e le altre forme di trasferimento stesse.»

- 3) Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

1. Gli Stati membri istituiscono piani nazionali operativi d'urgenza per far fronte a casi di emergenza in relazione al rilevamento di gravi rischi per la salute pubblica, la salute degli animali o per l'ambiente, derivanti da prodotti per l'alimentazione degli animali.

2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, stabilisce i criteri per l'elaborazione dei requisiti minimi per tali piani d'urgenza entro (ottobre 2000). Detti criteri possono essere modificati sulla base dell'esperienza acquisita.

3. La Commissione esamina i piani per accertare che essi permettano di conseguire la finalità perseguita e segnala agli Stati membri interessati le eventuali modifiche necessarie.

4. L'efficacia di tali piani d'urgenza viene verificata periodicamente mediante simulazioni cieche e, in particolare, in caso di eventuali modifiche della struttura dei competenti servizi di controllo; se necessario i piani sono modificati di conseguenza.»

- 4) Dopo l'articolo 15 è aggiunta la seguente Sezione 3 bis:

«Sezione 3 bis

Clausola di salvaguardia

Articolo 15 bis

1. Qualora si manifesti o si diffonda nel territorio dell'Unione europea un problema, causato da un prodotto da utilizzare nell'alimentazione animale, che può presentare un grave rischio per la salute umana o degli animali oppure per l'ambiente, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro e in funzione della gravità della situazione,

— sospende l'immissione in circolazione all'interno della Comunità e le esportazioni verso paesi terzi dall'intero territorio dello Stato membro in questione o da parte di esso e/o

— stabilisce condizioni speciali per l'immissione in circolazione nella Comunità e/o per le esportazioni verso paesi terzi dall'intero territorio dello Stato membro in questione o da parte di esso.

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

2. La Commissione dà immediata comunicazione al Consiglio e agli Stati membri delle decisioni prese in conformità del paragrafo 1.

Fatta eccezione di casi di emergenza, la Commissione consulta gli Stati membri prima di prendere le misure di cui al paragrafo 1.

3. Entro trenta giorni da detta comunicazione, gli Stati membri possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.

4. Qualora uno Stato membro abbia informato ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure di protezione e qualora la Commissione non abbia adottato le misure conformemente al paragrafo 1, detto Stato membro può adottare misure cautelari temporanee relative agli scambi commerciali. Lo Stato membro che adotta misure cautelari temporanee ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Entro dieci giorni lavorativi, quest'ultima sottopone la questione al comitato permanente degli alimenti per animali che deve formulare il proprio parere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, in merito all'estensione, alla modifica o alla revoca delle misure cautelari temporanee nazionali.»

5) Il seguente Capo III bis è aggiunto dopo l'articolo 16:

«CAPO III bis

SISTEMA D'INFORMAZIONE PER I PERICOLI DA ALIMENTI PER ANIMALI

Articolo 16 bis

1. Gli Stati membri prescrivono che se un operatore (importatore, intermediario, produttore, ecc.) o una persona che, in virtù delle sue attività professionali, possiede o ha posseduto una partita di prodotti da utilizzare nell'alimentazione animale, nel suo significato più ampio, o ne è stato a diretto contatto ed è a conoscenza che

— la partita di prodotti da utilizzare nell'alimentazione animale è contaminata da sostanze o prodotti od organismi pericolosi oppure che un pericolo può derivare da un'etichettatura erronea o dalla manipolazione, dal trasporto, dalla conservazione o dalla fabbricazione;

— la partita di materie prime per mangimi non è conforme alle disposizioni della direttiva 1999/29/CE;

e pertanto è consapevole che tale partita costituisce un grave rischio per la salute pubblica e/o degli animali o per l'ambiente, tale persona o operatore ne informa immediatamente le autorità competenti anche nel caso in cui sia prevista la distruzione, il ritiro dal mercato o il ritrattamento della partita.

2. Nel verificare le informazioni ricevute, le autorità competenti prendono le misure necessarie atte a garantire che la partita non venga utilizzata nell'alimentazione animale e, in particolare, assoggettano la partita a restrizioni e ricercano immediatamente

— la natura del pericolo e, se necessario, l'entità della contaminazione;

— la possibile origine della contaminazione o del pericolo.

Gli Stati membri garantiscono che la destinazione finale della partita contaminata, ivi inclusi l'eventuale decontaminazione, ritrattamento o distruzione, non possa avere effetti nocivi per la salute pubblica o degli animali o per l'ambiente.

3. Qualora non si possa escludere che la contaminazione o il pericolo abbia potuto estendersi alla catena dell'alimentazione animale e dell'alimentazione umana o abbia potuto verificarsi in altri lotti, le competenti autorità dello Stato membro immediatamente

— rintracciano e assoggettano a restrizioni eventuali lotti del prodotto ritenuto pericoloso, ivi inclusi animali vivi alimentati con mangimi e prodotti pericolosi o loro sottoprodotti, garantendone il coordinamento tra i competenti servizi di controllo, in particolare allo scopo di evitare che prodotti pericolosi vengano immessi in circolazione e affinché siano applicate le procedure di ritiro dei prodotti già presenti sul mercato;

— effettuano una valutazione preliminare del rischio per quanto riguarda

a) l'eventuale contaminazione incrociata con altri prodotti utilizzati o da utilizzare nella catena dell'alimentazione animale,

b) l'eventuale riciclaggio di prodotti pericolosi nella catena dell'alimentazione animale,

— informano immediatamente la Commissione, in particolare fornendole gli elementi sufficienti per rintracciare e identificare materie prime per mangimi, animali vivi e loro prodotti nonché le opportune informazioni sulle misure cautelative previste o già adottate affinché la Commissione possa a sua volta informare adeguatamente gli altri Stati membri.

Gli Stati membri interessati informano la Commissione delle conseguenti misure prese riguardo i pericoli notificati, fornendo anche informazioni riguardanti la cessazione della situazione di rischio.

4. La Commissione e gli Stati membri attivano detto sistema di scambio di informazioni in applicazione della presente direttiva secondo la stessa procedura applicata per il sistema di allerta rapida di cui alla direttiva 92/59/CE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.»

6) L'articolo 22 è così modificato.

1. È inserito il seguente paragrafo «2 bis»:

«Gli Stati membri tengono registrazione delle azioni prese in conformità dell'articolo 16 bis, paragrafo 2 ed inseriscono una sintesi di dette azioni nella relazione annuale alla Commissione.

Se la frequenza di una determinata contaminazione o pericolo derivante da un determinato prodotto da utilizzare nell'alimentazione animale aumenta, alla Commissione deve essere presentata senza indugio una relazione intermedia al riguardo.

Le informazioni contenute nelle relazioni intermedie sono discusse in seno al comitato permanente degli alimenti per animali allo scopo di prendere le misure opportune.

Le relazioni annuali e quelle intermedie sono presentate conformemente ad un modello che verrà stabilito conformemente all'articolo 23.»

2. La prima frase del paragrafo 3 è modificata come segue.

1. Dopo le parole «... a livello comunitario,» sono inserite le seguenti parole:

«nonché una sintesi delle relazioni intermedie».

2. La parola «raccomandazione» è sostituita con «decisione».

Articolo 2

I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 12 della direttiva 1999/29/CE del Consiglio sono soppressi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per confor-

marsi alla presente direttiva entro il (31 dicembre 2000). Essi applicano tali disposizioni dal (1° gennaio 2001).

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
